



COMUNE DI URZULEI

Provincia di Nuoro

Via Sardegna, 8 - 08040 Urzulei (OG) - P.I. 00846380913 - C.F. 82001450913
Tel. 0782/649.023- Fax: 0782/649.297 - Email protocollo@comuneurzulei.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.6 del 29 marzo 2021

OGGETTO:

Nomina Revisore dei Conti triennio 2021/2023

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventinove** del mese di **marzo** alle ore **diciassette** e minuti **trenta** nella sala della adunanza consiliare, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Straordinaria** ed in seduta **chiusa al pubblico** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. DR. ENNIO ARBA - Presidente	Sì
2. SILVIO PISU - Vice Sindaco	Sì
3. NICO MURRU - Assessore	Sì
4. GIAN PAOLO LORRAI - Assessore	Sì
5. FILIPPO BANGONI - Consigliere	Sì
6. GIGI CARRERAS - Consigliere	Sì
7. NATALE ARBA - Consigliere	Sì
8. BASILIA MEREU - Assessore	Sì
9. FRANCESCO SECCI - Consigliere	Sì
10. BATTISTINA MESINA - Consigliere	No
11. PAOLA TIZIANA SERRA - Consigliere	Sì
12. GIAMPIETRO CABIDDU - Consigliere	Sì
13. ELENA MESINA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **DR.SSA PATRIZIA MUCELI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor **DR. ENNIO ARBA** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Titolo VII dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (artt. 234-241) disciplina la revisione economico finanziaria;
- l'art. 234, comma 1, in particolare, prevede che i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri, di cui uno scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili (presidente), uno scelto tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed uno iscritto all'albo dei ragionieri;
- l'art. 234, comma 2, prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, delle unioni di comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore;
- l'articolo 235, comma 1, stabilisce che l'organo di revisione dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per una sola volta.

ATTESO che questo Comune, avendo alla data del 31 dicembre 2020 una popolazione inferiore a 15.000 abitanti, è tenuto alla nomina del Revisore unico dei conti.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 24.01.2018 è stato conferito per il triennio 2018/2020 l'incarico di Revisore dei conti del Comune di Urzulei al dottor Giorgio Iocca;
- l'incarico conferito è scaduto in data 01.02.2021, ulteriormente prorogabile di 45 giorni, e dunque sino al 18.03.2021, ai sensi degli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1 e 6 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 (convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444);

RICHIAMATI:

- l'art. 16, comma 25, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, il quale ha introdotto una nuova disciplina per la scelta dei revisori dei conti, prevedendo, a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo all'entrata in vigore della legge, che la relativa nomina debba avvenire tramite estrazione da apposito elenco a livello provinciale e tra soggetti in possesso di determinanti requisiti, secondo le modalità che verranno definite tramite Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economie e finanze da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa;
- l'articolo 29, comma 11 - *bis*, del decreto legge 30 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il quale ha prorogato di nove mesi il termine di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge n. 138/2011 (convertito in Legge n. 148/2011);
- il D.M. Interno n. 23 in data 15 febbraio 2012, recante il "Regolamento per l'Istituzione dell'elenco dei revisori degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico finanziario", con il quale sono state dettate le disposizioni attuative delle nuove modalità di nomina dell'organo di revisione previste dalla norma sopra richiamata.

ATTESO CHE, il comma 29 dell'art.16 del citato D.L. n.138/2011 prevede che tutte le disposizioni contenute nell'art.16, ivi comprese le modalità di nomina dei revisori degli enti locali, si applicano alle regioni a statuto speciale nel rispetto dei relativi statuti, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'art.27 della L. n.42/2009;

VISTA la L.R. 04.02.2016 n. 2 recante "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna" che, all'art. 36, detta norme in materia di revisione legale dei conti degli enti locali, disciplinando *ex novo* il sistema di nomina dei revisori dei conti degli enti locali della Sardegna.

RILEVATO che in virtù di quanto previsto dalla predetta norma:

- i revisori dei conti degli enti locali sono individuati con il sistema dell'estrazione pubblica;
- l'Assessore Regionale degli EE.LL., Finanze e Urbanistica redige un elenco nel quale, a richiesta, possono essere inseriti coloro i quali sono iscritti a livello regionale nel Registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. 39/2010;
- con deliberazione della Giunta Regionale sono individuati i criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco secondo i principi di proporzionalità tra l'anzianità di iscrizione negli albi e la dimensione demografica e specifica qualifica professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica finanziaria degli enti territoriali. Con la medesima deliberazione sono indicate le modalità di estrazione e l'organo abilitato ad effettuarle;
- l'organo abilitato effettua l'estrazione pubblica sulla base di una rosa di tre nomi, indicata dall'organo assembleare;

- l'incarico di revisore legale dei conti ha durata triennale rinnovabile una sola volta. Gli enti locali, qualora il revisore o collegio siano al primo mandato, hanno la facoltà di rinnovarlo per un secondo mandato senza procedere ad estrazione, con deliberazione dell'organo assembleare.

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 14/35 del 23.03.2016 recante i criteri per la redazione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, mediante la quale si è stabilito:

- l'istituzione dell'elenco e l'articolazione in due fasce a seconda che i Comuni abbiano una popolazione inferiore o superiore a 15.000 abitanti:

- i requisiti per l'inserimento nell'albo;

- le modalità di nomina, prevedendo che l'organo abilitato ad indicare la rosa di tre nomi per la nomina del revisore unico e per l'effettuazione dell'estrazione pubblica è il consiglio comunale.

DATO ATTO che:

- con determinazione Ras n. 3509 del 25.11.2020 prot. 39036, la Regione Sardegna ha approvato l'avviso pubblico per l'aggiornamento e nuove iscrizioni Elenco Regionale Revisori Legali dei Conti degli Enti Locali per l'anno 2021 – L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 art. 36;

- con determinazione Ras n. 335 del 03.02.2021, prot. 4527, la Regione Sardegna, Assessorato degli Enti Locali, ha aggiornato l'elenco regionale Revisori legali dei conti degli enti locali per l'anno 2021;

- con determinazione Ras n. 485 del 16.02.2021, prot. 6428, la Regione Sardegna, Assessorato degli Enti Locali, ha integrato la determinazione n. 335/4527 del 03.02.2021

PRESO ATTO, per la nomina dei revisore dei conti degli enti locali si applica la disciplina di cui all'art. 36 della L.R. 2/2016.

DATO ATTO, inoltre, che, ai sensi dell'art. 241 del D.lgs. n. 267/2000, con la stessa delibera di nomina l'Ente locale stabilisce il compenso spettante al Revisore nei seguenti termini:

- con Decreto del Ministro dell'Interno vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante all'organo di revisione da aggiornarsi triennialmente;

- l'Ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina,

- l'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, all'organo di revisione, non può essere superiore al 50% del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi.

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze del 21.12.2018 che aggiorna il precedente adottato in data 20.05.2005, relativamente ai compensi spettanti ai componenti degli Organi di Revisione degli Enti Locali, nonché, per i Revisori aventi la propria residenza al di fuori del Comune, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, che si riporta qui di seguito integralmente:

“Art.1. 1. Il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle province e delle città metropolitane è pari, per ciascuna fascia demografica degli enti considerati, alla misura indicata nella tabella A, allegata al presente decreto, con le seguenti maggiorazioni:

a) sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa corrente annuale pro-capite desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella B, allegata al presente decreto;

b) sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa per investimenti annuale procapite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella C, allegata al presente decreto.

2. Le maggiorazioni di cui al comma 1 sono cumulabili tra loro.

3. L'eventuale adeguamento del compenso deliberato dal consiglio dell'ente in relazione ai nuovi limiti massimi fissati dal presente decreto non ha effetto retroattivo.

Art.2. 1. I limiti massimi del compenso spettante ai componenti dell'organo di revisione economico finanziaria, come determinato in base al presente decreto, sono da intendersi al netto dell'IVA (nei casi in cui il revisore sia soggetto passivo dell'imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente da specifiche disposizioni di legge.

Art. 3. 1. Ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, nel limite massimo pari al 50 per cento del compenso annuo attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi.

2. Le modalità di calcolo dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell'organo di revisione.

3. Ai componenti dell'organo di revisione spetta, ove ciò si renda necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio nella misura determinata per i componenti dell'organo esecutivo dell'ente.

Art.4. 1.I limiti massimi, di cui agli artt.1 e 2, del compenso base spettante ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali decorrono dal 1 gennaio 2019;"

VISTO il comma 6-bis del TUEL stabilisce altresì che l'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, all'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi;

TENUTO CONTO che occorre considerare anche che, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 del succitato Decreto Ministeriale del 28.12.2018, al Revisore avente la residenza al di fuori del Comune, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, nel limite massimo pari al 50 per cento del compenso annuo attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi;

CONSIDERATO CHE il compenso da erogare è fissato nell'importo complessivo lordo corrispondente alla classe demografica per i Comuni da 1000 a 1999 abitanti contenuta nella tabella A allegata al Decreto Interministeriale 21 dicembre 2018 ovvero Euro 4.150,00 a cui si aggiungono se e in quanto verificate:

- la maggiorazione del 10% di cui al punto a) dell'art.1 dello stesso decreto per gli enti locali la cui spesa corrente annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella B) dello stesso decreto (pari nei comuni della nostra dimensione demografica a € 930,00);
- la maggiorazione del 10% di cui al punto b) dell'art. 1 dello stesso decreto per gli enti locali, la cui spesa di investimento annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media demografica di cui alla tabella C) dello stesso decreto (pari nei comuni della nostra dimensione demografica a € 350,00);

ACCERTATO CHE la spesa corrente pro capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato (2020/2023), e come di seguito riportato, è superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella B allegata al Decreto Interministeriale del 21.12.2018 e che pertanto il nostro Comune rientra nelle condizioni previste al punto a) dell'art.1 del medesimo decreto;

	ANNI	2020	2021	2021
	TITOLO I	1.620.037,23	1.571.525,03	1.571.525,03
	TITOLO III	0,00	0,00	0,00
A	Tot Spese Correnti	1.620.037,23	1.571.525,03	1.571.525,03
B	n. abitanti al 31.12.2019	1178	1178	1178
C=A/B		1.375,24	1.334,06	1.334,06
D	Media nazionale allegato b)	930	930	930
C>D		SI	SI	SI

ACCERTATO CHE la spesa d'investimento pro capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato (2020/2023) e come di seguito riportato è superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella C allegata al Decreto interministeriale del 21.12.2018 e che pertanto il nostro Comune rientra nelle condizioni previste al punto b) dell'art.1 del medesimo decreto;

	ANNI	2020	2021	2022
	TITOLO II	2.227.081,68	1.571.525,03	398.563,09
A	Tot Spese investimento	2.227.081,68	1.571.525,03	398.563,09
B	n. abitanti al 31.12.2019	1178	1178	1178
C=A/B		1.890,56	1.334,06	338,33
D	Media nazionale allegato b)	350,00	350,00	350,00
C>D		SI	SI	NO

EVIDENZIATO, quindi, che il compenso massimo attribuibile al revisore dei conti è pari a € 4.150,00 più eventuali maggiorazioni ai sensi delle lett. a) e b) dell'art. 1 del Decreto Interministeriale 21 dicembre 2018 e eventuale rimborso per le spese viaggio per i non residenti

RILEVATO, inoltre, che:

- ai revisori sono applicabili le norme sull'incompatibilità e sulla ineleggibilità previste dall'articolo 236 del d.lgs. n. 267/2000;

- in base all'art. 238 del d.lgs. n. 267/2000, l'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui al DPR 445/2000, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1 dell'art. 238, in quanto il revisore, secondo quanto disposto dal predetto articolo, non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali:

- non più di quattro comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

- non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5000 e i 9999;

- non più di uno con popolazione pari o superiore a 1000.000 di abitanti.

RICHIAMATO l'art. 238 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina le funzioni del revisore dei conti;

ATTESA la necessità di provvedere in merito;

VISTO l'allegato schema di convenzione e ritenuto meritevole di approvazione;

RITENUUTO di dover procedere alla nomina dell'Organo di revisione economico-finanziario del Comune di Urzulei per il triennio 2021/2023 secondo l'art. 3 dei Criteri per la redazione dell'elenco, allegati alla deliberazione della Giunta Regionale n. 14/35 del 23.03.2016 con e secondo la determinazione dell'assessorato degli enti locali n. 485 del 16/02/2021 con le seguenti modalità:

- prima fase: votazione a scrutinio segreto per l'indicazione della rosa di tre nomi estratti dall'elenco delle domande ammissibili sopra riportate; saranno designati coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti;

- seconda fase: estrazione pubblica dalla rosa dei tre nomi votata dal Consiglio Comunale;

- terza fase: proclamazione del Revisore di conti.

DATO altresì atto che si procederà così come stabilito dall'allegato alla deliberazione n. 14/35 del 23.03.2016 della RAS in caso di parità di voti è designato, al fine della successiva estrazione, il Revisore più giovane;

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare gli articoli 234 e seguenti, e successive modifiche e integrazioni;

- lo Statuto comunale;

- il D.M. 25/09/1997 n. 475 "Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori degli enti locali";

- il D.M. 31/10/2001 "Determinazione dei limiti del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli organi di revisione economico finanziaria degli Enti Locali";

- il D.M. 21/12/2018 "Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali"

- la legge 122/2010 di conversione del D.L. n. 78/2010;

- la legge 148/2011 di conversione del D.L. 138/2011;

- l'art. 36 della L.R. n. 2/2016.

SI PROCEDE alla nomina degli scrutatori.

Vengono nominati i Consiglieri Giampietro Cabiddu e Filippo Bangoni;

Gli scrutatori distribuiscono le schede per la votazione;

Dallo scrutinio risulta il seguente esito:

dott. Mario Usai: 4 voti

dott.ssa Tiziana Cuboni: 5 voti

dott.ssa Stefania Cuboni: 1 voto

dott. Maurizio Gianni Pisù: 1 voto

Scheda vuota 1

Si dà atto che la Dr.ssa Stefania Cuboni non è iscritta nell'elenco

Pertanto i tre più votati sono:

-Dott. Mario Usai 4 voti

-Dr.ssa Tiziana Cuboni n. 5 voti

-Dott. Maurizio Gianni Usai

Si inseriscono i foglietti con i nominativi dei tre predetti nell'urna e si procede all'estrazione:

viene estratto il nominativo del dott. Maurizio Gianni Pisù

Non vengono estratti il Dott. Mario Usai e la Dott.ssa Tiziana Cuboni;
Si procede alla votazione del presente atto e si registra il seguente esito:

Voti favorevoli all'unanimità, astenuti 0, contrari 0

Si procede, successivamente alla votazione per rendere il presente atto immediatamente esecutivo, e si registra il seguente esito:

Voti favorevoli all'unanimità, astenuti 0, contrari 0

VISTO l'esito delle votazioni,

DELIBERA

di procedere con la votazione a scrutinio segreto e, successivamente all'estrazione pubblica dalla rosa dei tre nomi votata del Consiglio Comunale, così come sopra indicato;

di nominare Revisore dei conti del Comune di Urzulei per il triennio 2021/2023 il candidato estratto pubblicamente il dott. Maurizio Gianni Pisu;

di calcolare il compenso spettante, da intendersi al netto di IVA e contributi previdenziali, come di seguito indicato:

DESCRIZIONE COMPENSI	IMPORTI MAX PREVISTI DM 21.12.2018	IMPORTI STABILI DAL CONSIGLIO
Compenso base	4.150,00	4.150,00
Maggiorazione 10% punto a)	415,00	415,00
Maggiorazione 10% punto b)	415,00	415,00
TOTALE	4.980,00	4.980,00

di determinare il compenso annuo spettante al Revisore dei Conti nella misura del limite massimo stabilito dal decreto del Ministero dell'Interno del 21 dicembre 2018 e di cui all'art. 241 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., pari a euro 4.980,00 annue oltre i contributi previdenziali al 4% (euro 199,20) ed IVA 22%, se dovuta (euro 1.139,42), e il rimborso delle spese di viaggio, precisando che il rimborso delle spese di viaggio non può essere superiore al 50% del compenso annuo attribuito, al netto degli oneri fiscali e contributivi;

di recepire, per quanto riguarda i rimborsi spese spettanti al revisore dei conti, quanto fissato dal DM 21 dicembre 2018 art.3, disciplinando il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e adeguatamente documentate, nella misura di un quinto del prezzo della benzina verde, se dovuto, e fermo restando il rispetto dei vincoli di legge;

di dare incarico al Responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda a predisporre tutti gli atti gestionali necessari e conseguenti al presente provvedimento e in, particolare, di trasmettere l'atto di nomina al tesoriere entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina;

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere all'affidamento dell'incarico.

Allegati:

- 1) Elenco revisori dei conti allegato alla Determinazione dell'assessorato degli enti locali, finanza e urbanistica della RAS n. 485 del 16.02.2021;
- 2) Schema convenzione

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
Firmato digitalmente
DR. ENNIO ARBA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
DR.SSA PATRIZIA MUCELI

--

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

-Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000:

- X il giorno di adozione, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267).**
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell'art.128, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267);

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
DR.SSA PATRIZIA MUCELI